

STATUTO

MEDIA OSIMO APS

Titolo I - Denominazione, sede, oggetto, durata

Articolo 1) Costituzione, denominazione, normativa applicabile

1.1. Ai sensi degli artt. 35 e sgg. D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita la "MEDIA OSIMO – Associazione di Promozione Sociale" o, in forma abbreviata "MEDIA OSIMO – APS".

Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

1.2. L'associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

1.3. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

Articolo 2) Sede

2.1. L'associazione ha sede in Osimo, in Via Barbalarga, 8.

2.2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

2.3. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica dello statuto e potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altro comune dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello Statuto.

Articolo 3) Scopo

3.1. L'associazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli art. 2, 3, 4, 9, 18 e 118 comma 4 della Costituzione, si ispira al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli Enti che concorrono, in forma associata a:

- perseguire il bene comune;
- elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;
- valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

3.2. L'associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria e/o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi e/o di mutualità e/o di produzione o scambio di beni o servizi.

Articolo 4) Oggetto

4.1. L'associazione ha per oggetto lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati, della seguente attività di interesse generale:

- promozione della cultura musicale attraverso web radio;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse generale;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- editoria on line e cartacea;
- organizzazione e gestione di attività turistiche, di interesse sociale, culturale o



religioso;

- valorizzazione di artisti e musicisti locali e non;

- organizzazione di eventi, culturali, musicali e sociali.

4.2. In via secondaria e strumentale, l'associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

Articolo 5) Volontari e lavoratori dipendenti

5.1. L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati.

5.2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Articolo 6) Durata

6.1. L'Associazione ha durata indeterminata.

Titolo II - Associati

Articolo 7) Definizione di Associato

7.1. Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, lo "Associato" o, al plurale, gli "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si

verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

7.2. Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

a) Associati Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;

b) Associati Onorari o Benemeriti, i quali sono i soggetti ammessi quali membri dell'Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti. Questi sono individuati dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea. Gli Associati Onorari o Benemeriti possono essere ammessi una per esercizio sociale;

c) Associati Ordinari, i quali sono i membri dell'Associazione diversi dai precedenti;

precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano gli Associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

7.3. La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).

7.4. Possono essere ammessi quali Associati altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale che siano membri dell'Associazione.

Articolo 8) Numero minimo di Associati

8.1. L'Associazione presuppone l'esistenza, quali Associati, di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Associazioni di Promozione Sociale.

Articolo 9) Diritti e obblighi degli Associati

9.1. Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo



Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Articolo 10) Ammissione degli Associati

10.1. L'assunzione della qualità di Associato consegue all'accoglimento della domanda di ammissione (d'ora innanzi, la "Domanda") proposta dal soggetto che, presentandola, dichiara di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi – in caso di ammissione – ad osservare lo Statuto ed i regolamenti dell'Associazione nonché la Normativa Applicabile.

10.2. L'associazione può respingere la Domanda nel caso in cui essa sia presentata da soggetti giudicati contrari allo spirito dell'associazione e dell'oggetto sociale.

10.3. L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

10.4. Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro 60 giorni dal suo ricevimento.

10.5. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di 60 giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.

10.6. In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

10.7. In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato la Domanda può presentare ricorso entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione di rigetto all'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

10.8. Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di associato con

Vi suoni
Andrea

✓

✓

effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.

10.9. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

Articolo 11) Recesso dell'Associato

11.1. Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

11.2. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.

11.3. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

11.4. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

11.5. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Articolo 12) Esclusione dell'Associato

12.1. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.

12.2. Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente

del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

12.3. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

12.4. La deliberazione di esclusione sospende dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.

12.5. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale. Qualora sia proposta l'impugnazione al Collegio Arbitrale:

(a) il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere l'Associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione e all'Attività dell'Associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;

(b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, l'Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale;

(c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'Associato si trovi.

12.6. L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua

qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.

Titolo III - Patrimonio ed entrate

Articolo 13) Patrimonio Iniziale

13.1. Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione stessa, il cui complessivo valore è di €. 600,00 (diconsi euro seicento virgola zero zero).

Articolo 14) Entrate

14.1. L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- (a) Il percepimento della Quota Annuale;
- (b) Il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- (c) Gli apporti degli Associati diversi da quelli specificatamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- (d) Le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificatamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- (e) I redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- (f) Gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;
- (g) Gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- (h) I proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;
- (i) Ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificatamente destinata a incremento del suo patrimonio.

14.2. L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della Quota iniziale e della Quota Annuale. È comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo statuto o alla Normativa Applicabile.

Articolo 15) Quota Iniziale e Quota Annuale

15.1. L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Iniziale");

15.2. Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Annuale");

15.3. Il consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale, nel quale, tra l'altro:

- (a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente l'entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e alle modalità del loro versamento;
- (b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la Quota Iniziale e la Quota Annuale a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- (c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l'esclusione dall'Associazione dell'Associato moroso;

15.4. Sono esclusi dal versamento della Quota Iniziale coloro a cui sia attribuita la qualifica di Associato Onorario o Benemerito.

Articolo 16) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

16.1. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le

proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

16.2. L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

(a) Il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non è redatto in forma scritta l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile al soggetto che ha effettuato l'erogazione;

(b) Nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso d'interesse è pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

16.3. L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto di fattori ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. È comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla normativa

Applicabile.

Articolo 17) Irripetibilità di apporti e versamenti

17.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile all'Associato stesso (o ai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

17.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associazione o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuito dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 18) Incremento del patrimonio

18.1. Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

- (a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- (b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- (c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;

(d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;

(e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

Articolo 19) Salvaguardia del patrimonio

19.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

19.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

19.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente della Associazione.

Articolo 20) Divieto di distribuzione

20.1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 21) Patrimoni destinati ad uno specifico affare

21.1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt.

2447-bis e sgg. c.c.

Titolo IV - Sistema di governance

Articolo 22) Organi

22.1. Sono organi dell'Associazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- (a) l'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi, la "Assemblea");
- (b) il Consiglio Direttivo;
- (c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");
- (d) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Segretario");
- (e) il Tesoriere;
- (f) il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);
- (g) l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- (h) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

22.2. L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

Sezione I - Assemblea degli Associati

Articolo 23) Principi Generali

23.1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

23.2. Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.

23.3. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

23.4. L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 24) Competenze dell'Assemblea

24.1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio o comunque, quando lo richiedono particolari esigenze, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

24.2. L'Assemblea inoltre:

- (a) Delinea gli indirizzi generali dell'Attività dell'Associazione;
- (b) Nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere;
- (c) Nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- (d) Nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- (e) Delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- (f) Delibera sulle modifiche all'Atto Costitutivo e allo Statuto;
- (g) Approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;
- (h) Delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
- (i) Delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto o dalla Normativa Applicabile.

Articolo 25) Convocazione dell'Assemblea

25.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati o da almeno un terzo dei Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo.

25.2. L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia.

25.3. La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica ed affisso presso la sede sociale contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

25.4. L'avviso di convocazione è spedito almeno otto giorni prima dell'adunanza:

(a) Agli Associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro degli Associati;

(b) Ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente;

(c) L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 26) Presidenza dell'Assemblea

26.1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età presente; in ulteriore subordine dall'Associato presente più anziano d'età.

26.2. Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario da egli nominato.

26.3. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e legittimazione dei soggetti che vi partecipano,

regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni;
di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza.

Articolo 27) Deliberazioni dell'Assemblea

27.1. L'Assemblea è validamente costituita:

- (a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati aventi diritto al voto;
- (b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.

27.2. Per le materie di cui all'art. 24.2 lett. (f) e (h) l'assemblea è validamente costituita:

- (a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno $\frac{3}{4}$ degli Associati aventi diritto al voto;
- (b) in seconda convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto.

27.3. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

27.4. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

27.5. Ogni Associato ha diritto ad un voto.

27.6. Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. Il delegato non può ricevere più di tre deleghe.

27.7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti in proprio o per delega.



27.8. Le deliberazioni aventi ad oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

27.9. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione al voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea.

27.10. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

27.11. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso è necessario che:

(a) Sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) In ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

(c) Sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

(d) Sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Sezione II - Consiglio Direttivo

Articolo 28) Competenze del Consiglio Direttivo

28.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

28.2. Al Consiglio Direttivo compete di:

- (a) nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Segretario e disporre la revoca;
- (b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;
- (c) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- (d) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- (e) approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- (f) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati;
- (g) deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;
- (h) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;
- (i) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

28.3. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

28.4. Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la nomina di un Comitato Esecutivo, gli delega parte dei suoi poteri.

Articolo 29) Composizione del Consiglio Direttivo

29.1. Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di tre ad un massimo di nove Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

29.2. Il Consiglieri devono essere persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ed il Presidente ed il Vice Presidente tra i soci fondatori fino a quando

sono associati all'associazione ed intendono accettare la carica.

29.3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 30) Gratuità dell'incarico

30.1. Ai nominati nel Consiglio direttivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione; pur tuttavia per taluni di essi può essere previsto un compenso nell'osservanza della normativa applicabile.

Articolo 31) Durata della carica

31.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al quinto esercizio di durata della carica.

31.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

31.3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti si procederà ad una nuova elezione riferita ai soli Consiglieri mancanti. I Consiglieri così

subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

31.4. I consiglieri sono rieleggibile.

Articolo 32) Convocazione del Consiglio Direttivo

32.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

32.2. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

32.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso può essere spedito almeno tre giorni prima.

32.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 33) Deliberazioni del Consiglio Direttivo

33.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

33.2. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza dal Consigliere più anziano d'età.

33.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

33.4. In caso di parità dei voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

33.5. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione al voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.

33.6. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

33.7. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- (a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- (c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- (e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei

quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 34) Responsabilità dei Consiglieri

34.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del CTS.

Articolo 35) Comitato Esecutivo

35.1. Il Comitato esecutivo può essere nominato dal Consiglio Direttivo che ne stabilisce il numero ed i componenti. Tutti i componenti debbono far parte del Consiglio Direttivo.

35.2. Il Comitato Esecutivo è disciplinato e funziona, secondo le medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti.

35.3. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure *ad acta*, *ad negotia* e *ad lites*) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.

Sezione III - Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere

Articolo 36) Presidente e Vice Presidente

36.1. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

- (a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- (b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- (c) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro

deliberazioni;

(d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;

(e) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;

(f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

36.2. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

36.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

36.4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 37) Segretario

37.1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

37.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

37.3. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro

Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro degli Associati.

Articolo 38) Tesoriere

38.1. Il tesoriere:

- (a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- (b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- (c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Sezione IV - Organo di Controllo e Revisione Legale

Articolo 39) Organo di Controllo

39.1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. L'organo di controllo:

- (a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- (b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- (c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- (d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità all'art. 14 del CTS.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari

39.2. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 40) Durata in carica dell'Organo di Controllo

40.1. L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio Consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

Articolo 41) Esercizio della funzione di revisione legale

41.1. La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali ed è obbligatorio nei casi di cui all'art. 31 del CTS.

Titolo V - Bilanci, libri e scritture

Articolo 42) Esercizi associativi

42.1. L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 43) Bilancio d'esercizio

43.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 44) Bilancio sociale

44.1. Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

44.2. Il bilancio sociale deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

Articolo 45) Scritture contabili

45.1. L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Articolo 46) Libri dell'Associazione

46.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:

- (a) il Libro degli Associati;
- (b) il Registro dei Volontari;
- (c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- (d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- (e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo;
- (f) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

46.2. Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

46.3. Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi.

46.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

46.5. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copie.

46.6. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è

tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo.

Titolo VI - Estinzione e scioglimento

Articolo 47) Devoluzione del patrimonio

47.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Titolo VII - Arbitrato e Foro Competente

Articolo 48) Clausola compromissoria

48.1. Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, gli Associati e l'Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

48.2. La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio delle Marche in conformità del suo regolamento generale.

48.3. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

Articolo 49) Foro Competente

49.1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di questioni associative e della interpretazione o esecuzione del presente statuto, e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente esclusivo il foro di Ancona.



Il Funzionario

Giuseppe Agapite*

*Firma su delega del Direttore Provinciale
(Danilo Mengoni)

27

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
UFFICIO TERRITORIALE DI ANCONA

05 AGO 2024

3

1827 _ p 200,00

UFFICIO DIRETTORE TERRITORIALE



*Verbale di Assemblea Straordinaria di modifica dello statuto dell'Associazione
di Promozione Sociale (APS)*

"MEDIA OSIMO".

L'anno 2024, il giorno 24, del mese di luglio, alle ore 18, in Osimo in Via Barbalarga, 8 presso la sede sociale, si è riunita l'assemblea straordinaria dell'Associazione di Promozione Sociale Media Osimo in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, come previsto e regolamentato dallo statuto art. 27, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1) modifica dello statuto associativo;

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea il signor Andrea Vignoni che propone come segretario verbalizzante il signor Filippo Rossi che accetta.

Il presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto art. 27 per la validità dell'assemblea straordinaria di seconda convocazione, come da foglio presenze.

Il presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

Il presidente dichiara aperta la seduta.

1) Modifica dello statuto associativo.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente il quale illustra la necessità di adeguare lo statuto al fine di renderlo maggiormente conforme al D. Lgs. 117/2017.

Segue la lettura integrale del nuovo statuto proposto a cui segue un breve dibattito, durante il quale gli associati chiedono delucidazioni.

Il presidente, fornisce le spiegazioni richieste.

Al termine della discussione il presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

L'assemblea all'unanimità delibera relativamente al primo punto di approvare le modifiche dello statuto che nella nuova formulazione viene posto in Allegato A al presente verbale.

Si conferisce incarico al presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate.

Si autorizza il presidente ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici competenti per adeguare lo statuto al D. Lgs. 117/2017 per il perfezionamento dell'iscrizione.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 19:00 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente al segretario verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Segretario Filippo Rossi



Presidente Andrea Vignoni

